



Città di Seregno

Area Servizi alla Persona

BANDO CONTRIBUTO BONUS NEOGENITORI 2022

Art. 1 – DESCRIZIONE

Il Comune di Seregno con il nuovo contributo **BONUS NEOGENITORI 2022** intende sostenere il reddito familiare di genitori di bambini e bambine, fino all'anno di età, che fruiscono del congedo parentale facoltativo, quale opportunità di conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro, nonché di un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare.

Con atto deliberativo n. del/2022 la Giunta Comunale ha destinato €70.000,00 al presente bando, quale primo finanziamento.

Per accedere al contributo è necessario fruire di un periodo di congedo parentale facoltativo, continuativo e consecutivo, di durata non inferiore a 30 giorni e retribuito in misura pari o inferiore al 30% dello stipendio.

Il diritto al contributo viene riconosciuto rispetto alla fruizione del congedo parentale, ma l'effettiva erogazione avviene in un'unica soluzione, solo dopo l'effettiva godimento del congedo parentale debitamente documentato, come indicato di seguito.

Il contributo non sarà erogato nel caso in cui il bambino/a iscritto/a ad un nido d'infanzia inizi la frequenza durante i mesi di fruizione del congedo parentale facoltativo richiesto; in tal caso il contributo verrà ridotto in proporzione ai mesi di sovrapposizione.

Art. 2 – REQUISITI D'ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO

Per richiedere contributo occorre essere in possesso al momento di presentazione dell'istanza di tutti i requisiti sotto indicati:

- entrambi i genitori lavoratori;
- residenza nel Comune di Seregno, fin dalla nascita del bambino/a, del genitore che presenta la domanda e del bambino/a;
- bambino/a per il/la quale si presenta la domanda di contributo di età inferiore all'anno al momento della presentazione della domanda
- fruizione per il/la bambino/a per il/la quale si presenta la domanda di contributo, del congedo parentale facoltativo dopo il periodo di astensione obbligatoria, della durata minima di un mese, entro l'anno di vita, successivamente alla presentazione della domanda. E' possibile inoltre presentare domanda anche per coloro che stanno già fruendo del congedo parentale citato, purché la data della presentazione della stessa preceda di almeno un mese il termine del congedo e il compimento dell'anno di vita del bambino/a;
- possesso di attestazione Isee minori in corso di validità inferiore o pari a € 30.000,00.



Città di Seregno

Area Servizi alla Persona

Non possono presentare la domanda di contributo le categorie di lavoratori escluse dal diritto al congedo parentale ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001:

- genitori disoccupati o sospesi;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.

Non possono presentare domanda i genitori lavoratori che usufruiscono complessivamente ed esclusivamente di mensilità retribuite di congedo parentale facoltativo con indennità superiore al 30% della retribuzione.

Art. 3 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è così definito:

Mesi di congedo parentale fruiti con indennità pari o inferiore al 30%	Importo contributo standard	Importo contributo in caso di alternanza di fruizione tra i due genitori	Importo contributo in caso di gemelli
1	300,00	400,00	500,00
2	600,00	800,00	1.000,00
3	900,00	1200,00	1.500,00
4	1200,00	1600,00	2.000,00
Uguali o maggiori di 5	1500,00	2000,00	2.500,00

In caso di alternanza fra i due genitori è necessario ciascuno usufruisca del 50% del periodo di congedo parentale facoltativo.

Il contributo viene riconosciuto compatibilmente con le risorse previste in bilancio e in presenza di più richieste rispetto alle risorse disponibili, si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base dei valori ISEE delle famiglie.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione dell'istanze l'avviso è aperto fino al 31/12/2022 e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

La eventuale riapertura dei termini nei mesi successivi è condizionata alla disponibilità di risorse residue.

Il Comune di Seregno si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la procedura di concessione dei contributi senza che gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Art. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ISTRUTTORIA

La domanda deve essere presentata scaricando e compilando integralmente l'apposito modulo disponibile, con tutte le informazioni, sul sito comunale - Area Welfare, Sociale e Casa, nella sezione Servizi Sociali; l'istanza deve essere integrata dalla seguente documentazione:

a) copia di un documento di identità in corso di validità del genitore che sottoscrive la domanda;



Città di Seregno

Area Servizi alla Persona

- b) per le lavoratrici/lavoratori dipendenti: copia della domanda di congedo parentale facoltativo vistata dall'INPS o dal datore di lavoro;
- c) per le lavoratrici/lavoratori autonomi: dichiarazione sostitutiva attestante l'astensione dal lavoro ed eventuale copia del provvedimento di concessione del congedo parentale da parte dell'INPS o dalla cassa previdenziale di appartenenza.

La domanda dovrà essere inoltrata in una delle seguenti modalità:

- **via mail**, compilata e firmata anche digitalmente su file .pdf all'indirizzo:
 - da email: info.protocollo@seregno.info
 - da pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
- **consegna a mano all'Ufficio protocollo** del Comune di Seregno, in via Umberto I nr. 78 (piano terra) Tel. 0362/263.217-387 nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00).

In caso di necessità di supporto alla compilazione è possibile richiedere, allo 0362/263.401 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00, assistenza telefonica o un appuntamento presso gli uffici del Comune di Seregno, nella sede di Via Oliveti 17.

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate alla email:

bimboseregno@seregno.info

Non sono ammissibili le domande prive dei requisiti o quelle pervenute senza firma.

In presenza di documentazione incompleta o di necessità di approfondimenti, verrà richiesta la consegna della documentazione entro una scadenza massima di 10 giorni lavorativi.

Tale richiesta sospende i termini del procedimento e, in caso di ritardo, il richiedente sarà considerato rinunciatario.

Art.6 – ESITO DELLE DOMANDE

Le domande saranno accolte in base alla data e all'orario di presentazione. Al termine di ogni mese verranno istruite ed approvate con Atto Dirigenziale per il riconoscimento al contributo, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le famiglie saranno avviate dell'esito della richiesta presentata tramite specifica comunicazione.

Art. 7 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, solo dopo verifica dell'avvenuta fruizione del congedo parentale dichiarato in domanda.

Pertanto, ai fini della liquidazione, i genitori dovranno completare la domanda inviando all'indirizzo: **bonus_neo_genitori@seregno.info**, entro 30 giorni dal termine della fruizione del congedo parentale la seguente documentazione:

1. **per le lavoratrici/lavoratori dipendenti:** la domanda di congedo parentale facoltativo vistata dall'INPS o dal datore di lavoro (se non già consegnata al momento della presentazione della domanda) e la dichiarazione del datore di lavoro dell'avvenuta fruizione del congedo parentale facoltativo;
2. **per le lavoratrici/lavoratori autonomi:** la dichiarazione sostitutiva attestante l'astensione dal lavoro ed eventuale copia del provvedimento di concessione del congedo



Città di Seregno

Area Servizi alla Persona

parentale da parte dell'INPS o dalla cassa previdenziale di appartenenza (se non già consegnata al momento della presentazione della domanda). Occorre inoltre presentare copia o autocertificazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è usufruito dell'aspettativa e quelli relativi all'anno precedente al fine di consentire la verifica della diminuzione del reddito conseguente all'astensione dal lavoro.

La liquidazione del contributo avverrà solo successivamente alla presentazione della documentazione di cui sopra. La mancata o erronea presentazione di questa documentazione non darà corso al pagamento del contributo.

Art. 8 – CONTROLLI

Il Comune di Seregno svolge controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita documentazione tutti i fatti e tutte le informazioni autocertificati che l'Amministrazione comunale non è in grado di controllare autonomamente entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti il Comune di Seregno procederà alla revoca del contributo ed al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate.

Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l'utilizzo di atti falsi, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente erogati nonché l'applicazione delle fattispecie previste dall'art. 76 D.P.R. n.445/2000.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sciotti Antonia, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Seregno.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. si evidenzia che:

- a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seregno, con sede a Seregno in Piazza della Libertà n.1 nella persona del Sindaco pro tempore contattabile all'indirizzo email info.protocollo@seregno.info – pec seregno.protocollo@actaliscertymail.it;
- b) il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: Avv.to Vincenzo Andrea Piscopo email: dpo.seregno@seregno.info oppure via pec: dpo.seregno@pec.it;
- c) il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuali quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico;
- d) i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; 6 e. gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando;
- f) il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- g) il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
- h) non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza l'intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone;
- i) la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
- j) i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- k) il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l'impossibilità alla partecipazione del bando; l) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- m) gli interessati (ossi le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi,



Città di Seregno

Area Servizi alla Persona

a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy; n. la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATO

Estratto dal Decreto Legislativo 151/2001 e ss.mm.ii

Aggiornato alle modifiche del DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105

[...omissis...]

Art. 2. Definizioni

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

1. Ai fini del presente testo unico:

- a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
- (a-bis) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del presente decreto;))
- (b) per "congedo di paternità alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dall'articolo 28 del presente decreto;))
- c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
- d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
- e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

[...omissis...]

Art. 32. Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: (33) (35)

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS)).